

Il Comitato Permanente ha esaminato nei suoi vari aspetti il problema dell'ordinamento dei servizi di produzione per il periodo successivo al 31 Dicembre 1916. All'uopo ha discusso le questioni fondamentali attinenti al tipo di organizzazione; ha vagliato con indagine particolareggiata il modo come il servizio di raccolta degli affari si è svolto nelle varie provincie del Regno, alla stregua del Capitolato che fu approvato dal Consiglio di Amministrazione il 10 Ottobre 1912 e servi di base al primo impianto delle nostre Agenzie Generali; ha valutato l'efficienza di tale ordinamento nelle singole provincie, in rapporto con l'opera spiegata dai titolari delle Agenzie Generali e con le condizioni di produttività proprie di ciascuna regione e provincia; ha quindi proceduto all'analisi diretta del capitolato e dell'atto di concessione in vigore, e insieme all'analisi del Capitolato che fu prescritto agli Agenti Generali come base dei loro rapporti con gli Agenti locali.

Risultato di tali studi sono:

- a) un nuovo schema di capitolato generale per la concessione delle 69 Agenzie Generali con effetto dal 1° Gennaio 1917;
- b) un nuovo schema dell'atto di concessione;
- c) un nuovo schema del capitolato per la nomina

degli Agenti locali.

Tali documenti sono ora presentati all'esame e alla approvazione del Consiglio d'Amministrazione, affinché si possa poi, secondo le deliberazioni che il Consiglio vorrà adottare, provvedere alla disdetta dei contratti in corso, che deve per patto essere notificata almeno 6 mesi prima della scadenza del quadriennio, cioè non più tardi del 30 Giugno prossimo.

Al fine poi che, notificate le disdette, si possano con la necessaria prontezza avviare le trattative di concessione in base alle nuove condizioni, il Comitato Permanente ha già proceduto ad opportuna previsione di quello che potrà essere l'andamento della produzione nei prossimi anni 1917 - 1918, tenendo conto sia dei risultati raggiunti nel triennio 1913 - 1915 e delle condizioni particolari e generali che concorsero a determinarli, sia della presumibile produttività di ciascuna provincia; ed ha pure stabilito, per ogni singola provincia, insieme alle cifre di produzione minime da richiedersi ai concessionari, le condizioni di compenso da farsi a ciascuno di loro.

Tutto quanto riguarda i minimi di produzione, la misura delle provvigioni per ogni Agenzia Generale, le condizioni di retribuzione minima che gli

Agenti Generali debbono garantire ai propri collaboratori, la nuova determinazione delle cauzioni da richiedersi, ha già formato oggetto di deliberazione per parte del Comitato Permanente; e sarà sottoposto all'esame e al voto del Consiglio in una prossima seduta, dopo l'approvazione dei documenti sopradetti.

Passando ad una rapida esposizione dei criteri che informano le presenti proposte, è anzitutto da far cenno delle questioni fondamentali che il Comitato ha esaminate, concernenti:

a) il tipo di ordinamento; b) la circoscrizione; c) le provvigioni; d) l'organizzazione di ciascuna Agenzia Generale, nell'ambito della propria circoscrizione.

Rispetto al tipo di ordinamento, il problema tocca sia la durata della concessione, che si può concepire a termine, ovvero a tempo indeterminato con opportune condizioni di revoca del mandato; sia la maggiore o minore estensione delle facoltà dei concessionari delle Agenzie Generali rispetto a tutto il rimanente personale di produzione, e gli eventuali rapporti diretti fra Istituto e Agenti produttori di questa o quella categoria; sia infine il sistema dei compensi da accordarsi dall'Istituto assicuratore.

4

Il Comitato Permanente

a) tenuto conto altresì della durata del periodo transitorio di esercizio delle assicurazioni vita nel Regno, che andrà a scadere col 31 dicembre 1922, periodo di concorrenza tra il nuovo Istituto di Stato e alcune imprese private, autorizzate secondo le disposizioni transitorie della legge a continuare l'esercizio del ramo vita per un decennio;

tenuto conto anche dei risultati dell'esperienza fatta, i quali consigliano di non rinunciare ai vantaggi propri delle concessioni a termine circondate da opportune cautele;

è stato concorde nella conclusione che sia ancora da darsi la preferenza al contratto a termine e che la durata della nuova concessione abbiasi a stabilire in un sessennio; tempo occorrente a completare la durata dell'esercizio transitorio consentito alle imprese private, e ad entrare nel periodo di piena attuazione della legge di statizzazione e di esercizio in regime di monopolio.

Adottato il concetto di una concessione a termine, per sei anni, il Comitato ha poi avvisato alla convenienza di agevolare la interruzione dei contratti, qualora da parte dei concessionari

ri si venisse meno agli assunti obblighi di produzione.

Il sessennio sarebbe per questo suddiviso in tre periodi biennali, e biennali sarebbero i minimi di produzione; preordinando le disposizioni del capitolato in modo che con ordinario provvedimento, di competenza del Consiglio, si potesse far cessare la concessione per l'ulteriore durata, quando alla scadenza del biennio dovesse risultare sfavorevole il giudizio sull'opera del concessionario.

La determinazione dei minimi di produzione, concordata per il primo biennio in sede di concessione, sarebbe fatta per i bienni successivi dall'Istituto con limitazioni e modalità prestabilite. Presto il Consiglio sarà chiamato a deliberare sulle condizioni di conferimento di ciascuna Agenzia Generale, così rispetto ai compensi da accordarsi dall'Istituto, come rispetto ai minimi di produzione. Si vedrà allora che codesti minimi sono stati fissati con ogni circospezione, tenendo presente risultati già raggiunti e apportando ad essi, rispetto alle previsioni del biennio 1917 - 1918, quelle variazioni che un prudente apprezzamento delle condizioni di produttività di ogni provincia possono consigliare. Tale essendo il punto di partenza per la determinazione dei minimi dei bienni successivi, si ha ragione di credere che non possa giudicarsi eccessiva la facoltà

6

tà che l'Istituto verrebbe a riservarsi.

Relativamente alle attribuzioni degli Agenti Generali, nei riguardi di tutto il personale di produzione da essi dipendente, il Comitato è venuto nella convinzione che esse debbano essere molto ampie; in omaggio al carattere industriale che deve essere particolarmente spiccato negli organi che attendono alla produzione, per liberare l'azienda dagli inconvenienti propri di un sistema che portasse a rapporti diretti tra l'Istituto e i numerosi intermediari dipendenti dagli Agenti Generali, o da una parte di essi.

Il criterio di massima sarà però convenientemente temperato dalle disposizioni che provvedono a determinare gli obblighi degli Agenti Generali rispetto alle forme di organizzazione, ai compensi minimi che essi debbono ai propri collaboratori, alle comunicazioni da farsi alla Direzione Generale.

A titolo di esempio, si nota, a tale proposito, che con gli atti di concessione, per rafforzare ed integrare convenientemente l'opera degli Agenti locali, sarebbe precisato l'obbligo di nominare Agenti fiduciari viaggianti.

Nei riguardi del sistema di compenso in confronto degli Agenti Generali, il Comitato propone sia mantenuto il sistema del forfait, nel sen-

7

so che ad ogni spesa l'Agente Generale debba provvedere con le provvigioni di acquisto e di incasso stabilite nell'atto di concessione; escluso quindi, in conformità ai criteri già adottati dal Consiglio per il 1916, ogni concorso per assegnare ad Agenti produttori o viaggianti.

Alla difficoltà di ottenere dall'Agente Generale, col tipo di ordinamento prescelto, che egli provveda ad una organizzazione produttiva fuori del centro o dei centri più importanti della provincia, si può efficacemente ovviare con prescrivere minimi di produzione distinti per il Capoluogo e per gli altri Comuni, sotto la garanzia di opportuna sanzione; con esigere che a loro volta gli Agenti Generali impongano sempre agli Agenti locali corrispondenti minimi di produzione; con rendere obbligatoria l'assunzione degli Agenti fiduciari viaggianti; con rendere obbligatoria la scelta di Agenti in tutti i comuni della circoscrizione, in guisa da pervenire gradatamente ad una ramificazione dell'ordinamento che assicuri la reale efficienza dell'organismo produttore in tutta la provincia.

8

Nei riguardi della circoscrizione il Comitato, pur tenendo presente la diversità di condizioni necessariamente esistente fra l'una e l'altra Agenzia Generale, ha considerato che non possono attribuirsi all'attuale sistema in sé considerato, gl'inconvenienti che sono derivati dalla difficoltà di ottenere nel primo periodo di vita, e prima che la massa dei nuovi affari avesse raggiunto cifre cospicue in ciascuna provincia, un ottimo ordinamento di Agenzie locali e produttive. E' da osservare inoltre che, allo stato attuale, un aumento del numero delle Agenzie Generali farebbe sorgere difficoltà nuove nella concessione, e determinerebbe con l'aumenti delle spese generali di Agenzia la necessità di più elevate provvigioni di acquisto e di incasso.

Sembra anzi che, allo stato delle cose si abbia ad avvisare a qualche raggruppamento di minori Agenzie, consigliato dalla scarsezza dei redditi; ed in tal senso il Comitato si riserva di proporre concrete deliberazioni. Nonostante il raggruppamento, sussisterebbe sempre la convenienza di stabilire minimi di produzione distinti per ciascuna provincia e fra capoluogo e altri comuni.

In ordine alle provvigioni di acquisto, poichè l'accresciuto volume del portafoglio, e l'essersi

9

oramai superate le prime e più gravi difficoltà dell'organizzazione, fanno ritenere che la produzione debba convenientemente svolgersi secondo la produttività propria di ciascuna regione e provincia senza che l'Istituto abbia a sopportare aumenti di costo, il Comitato è stato di parere che non convenga scostarsi da quelle attualmente praticate. In merito al rappel che i contratti in corso accordano a tutte le Agenzie Generali, quando abbiano superato i minimi di produzione convenuti e sulle rispettive eccedenze, il Comitato, poichè di esso si sono infatti giovate le maggiori Agenzie, le quali realizzano con le condizioni ordinarie di compenso notevoli redditi, ha riconosciuto che per l'avvenire se ne possa limitare la concessione soltanto a quelle Agenzie per le quali le condizioni di costo della produzione e di reddito possano consigliarla.

Che anzi per le maggiori Agenzie il Comitato ha ritenuto possibile di garantire al personale di produzione più elevati minimi di compenso in confronto di quelli attualmente dovuti.

È opportuno qui rammentare che il Consiglio di Amministrazione ha sempre facoltà, dove particolari condizioni lo possano suggerire, di accordare provvigioni supplementari per effettivo incremento di portafoglio, (art. 27 dello Statuto) e di premi ai

più attivi produttori ai termini dell'art. 36 dello Statuto.

Relativamente all'organizzazione poco è da aggiungere a quel che già si è detto a proposito del tipo di ordinamento. Il Comitato ha fermato la propria attenzione sulla necessità che le Agenzie locali abbiano una maggiore efficienza, che negli stessi capoluoghi ove risiedono le Agenzie Generali si istituiscono Agenzie urbane, sempre quando ciò possa essere richiesto da condizioni di popolazione e di ricchezza; che sia sempre rafforzata e sorvegliata l'opera degli Agenti locali; che siano portati a completa conoscenza della Direzione Generale, entro termine prefisso, tutti i più importanti atti che gli Agenti Generali compiono per assolvere il loro impegno di organizzazione.

Passando ad un rapido esame delle disposizioni del capitolato e dell'atto di concessione, si comincia dal premettere che questi due documenti si completano a vicenda; il primo, previsto dall'art. 23 dello Statuto, contiene disposizioni comuni a tutte le Agenzie Generali, il secondo^o destinato a contenere le condizioni speciali a ciascuna Agenzia e qualche ulteriore disposizione che è sembrato possa aver sede opportuna nell'atto di ~~di~~ concessione.

Poichè lo Statuto con gli art. 24 a 27 segna esso stesso le linee fondamentali dell'organizzazione, indicando fra l'altro le attribuzioni degli Agenti Generali, l'art. 1° del capitolato si limita ad un riferimento alle disposizioni dello Statuto; ferma naturalmente l'osservanza delle disposizioni dello Statuto

e del regolamento.

L'oggetto e la durata della concessione sono disciplinati negli art. 2 e 6 del Capitolato.

L'art. 2 concede all'Agente Generale l'esclusività per il territorio assegnato alla sua Agenzia. Non è difficile stabilire il contenuto e i limiti della esclusività, ponendo mente a questo che le Agenzie Generali debbono avere una propria circoscrizione, nella quale promuovere e sollecitare la raccolta degli affari mediante un'apposita organizzazione di Agenti urbani, locali, fiduciari viaggianti, produttori. Senza l'esclusività difficilmente si troverebbe chi affrontasse le spese e le cure di una buona organizzazione. Essa importa che, durante la concessione, rimane interdette al concedente di disporre un'altra organizzazione produttrice, sia direttamente che per concessione; e importa pure che il territorio di un'Agenzia non possa essere invaso da un Agente Generale concorrente, il quale voglia organizzarsi un qualsiasi servizio di produzione. Il che, peraltro, non può impedire che, per relazioni personali, un Agente Generale possa raccogliere qualche affare fuori del proprio territorio. Inoltre, essendo l'esclusività concessa nei limiti segnati dallo Statuto, restano inalterate le facoltà della Direzione Generale per l'assunzione diretta di proposte presentate o da assicurandi o da eventuali intermediari, come prevedono gli art. 17, 36



esp. 1°, 51 e 57 n° 1 dello Statuto.

Relativamente alle attribuzioni dell'Agente Generale, inerenti all'oggetto della concessione, rimane sotto l'aspetto giuridico immutato il carattere che la tradizione delle imprese di assicurazione-vita ha assegnato agli Agenti Generali. Mediante l'organizzazione loro prescritta, e con opera attiva di propaganda, gli Agenti Generali debbono principalmente provvedere alla raccolta delle proposte e delle notizie occorrenti sulle condizioni e sui precedenti degli assicurandi, ma essi non hanno la rappresentanza legale dell'Istituto; non concludono contratti, nel senso proprio dell'espressione; non compiono atti giuridici capaci di obbligare l'Istituto altro che rispetto all'incasso dei premi, in quanto questo avvenga in base alle polizze e quietanze emesse dalla Direzione Generale.

Gli assicurati sono liberati pagando all'Agente Generale o ai suoi incaricati, contro consegna di dette polizze e quietanze; non lo sarebbero se pagassero su ricevute provvisorie rilasciate dall'Agente Generale o da altri per lui. Su questo punto il nuovo Capitolo chiude l'adito a ogni dubbio, limitando la facoltà di emettere ricevute provvisorie ai soli casi di premi che si pagano per riattivazione di polizze e pro-



scrivendo che tali incassi si facciano a titolo di deposito e le relative quietanze si stacchino da un Bollettario fornito dalla Direzione Generale (art.12). S'intende che la ristattivazione è subordinata al concorso delle condizioni prescritte dalla polizza e alle eventuali deliberazioni della Direzione Generale.

Sempre nello stesso ordine di idee il Capitolato vieta agli Agenti Generali di introdurre o accettare modificazioni o aggiunte alle condizioni fissate nelle proposte o nelle polizze, e di fare promesse scritte o verbali che esorbitino da quanto è stabilito nelle norme emanate dall'Istituto (art.16).

Per determinare la competenza degli Agenti rispetto all'incasso dei premi, si è accolto il concetto della residenza degli assicurati (art.3).

Si è però equamente regolato il passaggio del servizio d'incasso, per determinate polizze, da una ad altra Agenzia, o anche alla Direzione Generale; facendo dipendere codesti trasferimenti dalla volontà degli assicurati, e disponendo che in caso di trasferimento alla Direzione Generale, l'Agente conservi il diritto ad una parte della provvigione, che può rappresentare un compenso per gli eventuali atti di amministrazione, diversi dall'incasso dei premi, che l'Agente può ancora essere chiamato a fare.



Disposizioni importanti sono anche quelle che riflettono i criteri specifici di liquidazione delle provvigioni di acquisto. A parte la conferma del principio che subordina l'effettiva attribuzione della provvigione all'incasso delle rate di premio di primo anno, le disposizioni del capitolato e della lettera di nomina disciplinano convenientemente :

- a) la ripartizione del compenso nei casi in cui la proposta e il perfezionamento risultino dovuti all'opera non di una sola Agenzia Generale, ma di due;
- b) il ragguglio della provvigione alla sola eccedenza di capitale, quando una nuova polizza possa presumersi derivante da trasformazione o storno di altra polizza compresa nel portafoglio dell'Istituto;
- c) lo storno delle provvigioni nel caso ora detto e anche in quello in cui la sospensione di pagamento sopra la polizza preesistente succeda alla emissione della nuova polizza;
- d) il metodo secondo cui procedere al regolare prelevamento della provvigione o quota di provvigione al fine di impedire che gli Agenti Generali prelevino, per detto titolo somme superiori a quelle liquidate dalla Direzione Generale.

Sulle disposizioni di cui alla lettera a), è opportuno avvertire che attribuendosi all'Agente Generale che presenta la proposta una provvigione uguale a quella



spettante agli Agenti produttori si attribuisce invece all'Agente Generale che cura il perfezionamento della polizza la differenza tra la provvigione normale e quella spettante ai produttori. Tale regolamento si fa in base al quadro allegato all'atto di concessione dell'Agenzia Generale che ha curato il perfezionamento della polizza.

Rispetto alle norme indicate alle lettere b) e c), la cui necessità è intuitiva, esse sono opportunamente temperate da disposizioni della lettera di nomina, le quali stabiliscono che l'Istituto non possa procedere a storni di provvigione quando sia trascorso un anno dal l'incasso del premio o rata di premio cui si riferisce la provvigione da stornare. Sia inoltre dichiarata nettamente la facoltà degli Agenti di procedere pro - rata in casi di storni di provvigione alla rivalsa a carico degli Agenti e dei produttori che parteciparono alla provvigione stornata (art.6 dell'atto di concessione).

Ad evitare qualche inconveniente che attualmente si verifica per la tardiva esecuzione da parte degli Agenti Generale per gli addebiti contabili loro fatti in dipendenza di erronee attribuzioni di provvigioni o di altre cause, il capitolato a l'atto di concessione dispongono che la Direzione Generale ha facoltà di ordinare gli addebitamenti per cassa di tutte le somme di cui l'Agente Generale risulta debitore. Occorre appena avvertire che regolata la partita, l'Agente Generale, se

ha ragioni da esporre, può farlo rivolgendosi alla Direzione Generale.

Determinazioni importanti rispetto all'impianto delle Agenzie sono quelle degli articoli 9 e 11, che, oltre a riprodurre con opportuni chiarimenti disposizioni che già esistono, risolvono in modo sicuro la questione della sede dell'Ispettore compartimentale, prescrivendo che, per le città dove risiedono i detti Ispettori, i locali delle Agenzie debbono essere atti a dar loro o a chi li sostituisce posto conveniente.

A completare le disposizioni che riguardano l'intero ordinamento, nell'atto di concessione sono state introdotte disposizioni categoriche circa i registri amministrativi e contabili obbligatori e circa il modo di tenerli. L'argomento è di particolare importanza nel rapporto della regolarità di registrazione dell'incassi e della puntualità dei versamenti. Come giorno per giorno devono già essere eseguite le registrazioni degli incassi sul prescritto "Libro Cassa", soggetto a chiusura giornaliera, così giornalmente dovranno essere eseguiti i versamenti all'Istituto. Inoltre, a sostituire l'attuale invio settimanale di un estratto del "Libro Cassa" comprensivo di tutte le operazioni della settimana, il nuovo Capitolato prescrive l'invio giornaliero alla Direzione Generale di una copia per impresa delle



114

operazioni eseguite. Ciò pone in grado la Direzione Generale di seguire anche più da vicino il movimento degli incassi e facilita notevolmente il compito delle Agenzie Generali sostituendo alle copie a mano le copie per impressa; senza che esse abbiano a sopportare alcuna nuova spesa essendo tutto il materiale gratuitamente fornito dall'Istituto.

Per buona parte delle rimanenti disposizioni del Capitolato e dell'atto di concessione non sembra necessaria una particolare illustrazione essendone sufficientemente chiara la portata sono del numero gli articoli riguardanti :

la più precisa determinazione delle spese che fanno carico all'Agente Generale (8 del Capitolato);

una più sicura garanzia dei compensi da attribuirsi al personale produttore (10 del Capitolato e 6 dell'atto di concessione);

una più netta affermazione della responsabilità dell'Agente Generale per fatto dei suoi dipendenti (10 del capitolato);

più precise norme circa la restituzione delle quietanze insolute e delle polizze non perfezionate (12 del Capitolato e 3 dell'atto di concessione);

una più netta affermazione della vigilanza che compete alla Direzione Generale;

la nuova disposizione introdotta per impedire l'abuso

18

della franchigia postale e telegrafica (8 dell'atto di concessione);

il divieto di pubblicazioni attinenti all'Istituto e all'Agenzia senza previa autorizzazione (10 dell'atto di concessione);

la prestazione e valutazione delle cauzioni ed una revisione annuale del loro valore consigliata anche dalle eccezionali condizioni presenti del mercato dei titoli (19 e 20 del Capitolato e 11 della lettera di nomina);

il divieto degli abbuoni di provvigione, tasse e spese di contratti (17 del Capitolato).

Orrore invece aggiungere qualche considerazione su tre altri argomenti, che hanno formato oggetto delle deliberazioni del Comitato; e sono :

- a) la conferma del divieto agli Agenti Generali e al Personale dei loro Uffici di occuparsi di altri affari di assicurazione in qualsiasi ramo;
- b) le disposizioni proposte a salvaguardia dell'Istituto nei casi di inadempienza degli obblighi di organizzazione e produzione e di gravi irregolarità nel funzionamento dell'Agenzia;
- c) l'abbandono della clausola compromissoria contenuta negli art. 21 dell'attuale Capitolato.

L'articolo 14 del Capitolato vigente "vieta all'Agente, al personale del suo ufficio e agli Agenti locali di occuparsi di altri affari di assicurazione in qualsiasi ramo". A tale divieto; il Consiglio di Ammini-

strazione ha più volte derogato nei riguardi degli Agenti locali; ai quali, in determinate circostanze, è stato consentito di occuparsi di altri rami di assicurazione. Talvolta la deroga è stata consentita anche rispetto a qualche Agenzia Generale di minore importanza; ma da ultimo il Consiglio di Amministrazione ebbe a mostrarsi poco proclive a simili deroghe. Ora nell'art. 15 del nuovo Capitolato si è eliminato il divieto per gli Agenti locali, in considerazione della limitata importanza degli affari vita che attualmente affluiscono a ciascuna Agenzia locale, e della opportunità di non impedire, allo stato presente delle cose, che un Agente locale possa incrementare i propri redditi lavorando in altri rami di assicurazione, in quanto abbia chiesto e ottenuto l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Rispetto invece agli Agenti Generali, i quali dagli affari esistenti e dalla nuova produzione possono ritrarre redditi adeguati, il Comitato Permanente ha tenuto presente la convenienza che gli Agenti Generali dedichino tutta la loro attività al servizio dell'Agenzia e il fatto che sovente il pubblico si ferma alle apparenze, e il vedere affidate ad una stessa persona la rappresentanza dell'Istituto di Stato e di private Imprese di Assicurazione può ingenerare dubbi che è prudente evitare.

Il Comitato pertanto propone che, per gli Agenti Generali, sia mantenuto il divieto; ed aggiunge il voto che, né in sede di conferimento delle Agenzie Generali, né successivamente, sia apportata deroga alla dispositio-

ne adottata.

In merito alle sanzioni che si propongono a salvaguardia degli interessi dell'Istituto, esse sono sostanzialmente le stesse che l'attuale Capitolato commina con gli articoli 4 e 17; cioè una pena pecuniaria per determinati casi di mancato conseguimento della produzione e la revoca della concessione. L'una e l'altra sono applicabili dal Consiglio di Amministrazione quando esso giudichi che ricorrano condizioni gravi atte a giustificare l'applicazione. Il testo delle nuove disposizioni (art. 6 e 18) in confronto delle esistenti è stato convenientemente modificato sulla base dell'esperienza. Circa la pena pecuniaria, se n'è attenuata la misura riducendola a metà di quel che è per il Capitolato in vigore; naturalmente rimane il carattere di sanzione applicabile con criteri prudenziali e non in modo automatico. Di più si sono limitati i casi di applicazione della penale, escludendone quelli in cui è possibile la revoca della concessione.

Circa la revoca della concessione il nuovo testo ha da una parte enumerate con maggior precisione le cause che possono determinarle; e dall'altra ha chiarito che il giudizio del Consiglio di Amministrazione è, per espressa condizione da accettarsi dai Concessionari, insindacabilmente in qualsiasi sede.



Parve nel 1912, quando per la 1^{ma} volta fu compiuto lo schema di Capitolato per le Agenzie Generali, che potesse giovare l'accogliervi una clausola compromissoria per deferire le eventuali controversie con gli Agenti Generali ad arbitri che giudicassero inappellabilmente, da amichevoli compositori. L'esperienza ha chiarito la dubbia opportunità di un tale vincolo all'azione dell'Istituto.

Una sola volta fino a tutto il Marzo 1916 è stata chiesta la costituzione di un Collegio arbitrale; e si trattava di un Agente Generale che impugnava la deliberazione Consiliare di revoca della concessione a lui fatta. L'Istituto dovette resistere alla domanda che comprometteva l'esercizio di una delle più delicate attribuzioni del Consiglio di Amministrazione, e la vertenza portata alla cognizione del Tribunale di Roma fu poi oggetto di bonaria definizione.

Il Comitato è stato unanime nel pronunziarsi per la soppressione di quella clausola; considerando che l'arbitrato potrebbe essere promosso su questioni che meglio possono essere affrontate dinanzi al Magistrato ordinario, e che in ogni modo l'azione di un Collegio arbitrale potrebbe talvolta spingersi ad indagini dannose, massime nell'attuale periodo di concorrenza con le Imprese private.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE.

Deponi
L. L. L.
Assicurazioni

7

J. N. Apⁿⁱ

Union Capitalists

[Handwritten signature]



SCHEMA DI CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE
DELLE AGENZIE GENERALI

Art. 1°

Le Agenzie Generali dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni esercitano le attribuzioni ad esse assegnate dall'art. 24 dello Statuto approvato con R.D. 27 aprile 1913 N° 943, sotto l'osservanza delle disposizioni della legge 4 aprile 1912 N° 305, del Regolamento 5 agosto 1912 N° 939 e dello Statuto predetto, e alle condizioni indicate nel presente capitolato, nell'atto di concessione e negli allegati che ne formano parte integrante.

Art. 2°

La concessione delle Agenzie Generali è fatta con carattere di esclusività per il territorio a ciascuna Agenzia assegnata con l'atto di concessione.

L'esclusività è concessa per le assicurazioni ordinarie; ne restano eccettuate le assicurazioni collettive, per le quali l'Istituto si riserva la facoltà di provvedere anche direttamente, e le assicurazioni popolari ed operaie per le quali l'Istituto si riserva il diritto di istituire appositi organi.

Art. 3°

Spetta all'Agenzia Generale l'incasso dei premi dovu

per contratto

ti dagli assicurati residenti nel territorio ad essa assegnato, sia per le assicurazioni in vigore all'atto della concessione, sia per quelle che saranno assunte posteriormente. E' in facoltà dell'Istituto di trasferire, su domanda degli assicurati, ^{*l'incasso delle quote*} ~~il pagamento~~ dei premi relativi a determinate polizze da una ad altra Agenzia Generale o anche alla Direzione Generale.

Per i premi che successivamente alla data di concessione dell'Agenzia fossero pagati da assicurati residenti nel territorio dell'Agenzia stessa alla Direzione Generale, direttamente o per mezzo di uffici postali, l'Istituto corrisponderà all'Agente Generale una provvigione d'incasso, in misura eguale alla differenza tra quella assegnata con l'atto di concessione e l'abbuono spettante all'assicurato, abbuono che non potrà superare la misura fissata dall'art. 50 dello Statuto. Tale disposizione non è applicabile ai premi pagati alla Direzione Generale mediante delegazioni su stipendi, salari e pensioni a norma dell'art. 26 del Regolamento 5 agosto 1912 N° 939.

Art. 4°

L'Agente Generale è obbligato ad organizzare la produzione secondo ~~il piano allegato~~ all'atto di concessione e ad attenersi alle istruzioni di massima diramate dall'Istituto per la raccolta e la trasmissione delle proposte, per la compilazione dei rapporti confidenziali sugli assi-

curandi e per la regolare esecuzione delle visite mediche.

L'Agente Generale ha l'obbligo di provvedere a integrare e coordinare l'opera degli Agenti ~~urbani~~ e ~~locali~~ e dei produttori anche con la nomina di uno o più Agenti fiduciarî viaggianti in conformità ~~del piano sopra detto.~~

Art. 5°

di atto di concessione

La concessione dell'Agenzia Generale è fatta per la durata di anni sei decorrendi dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre 1922.

L'Agente Generale ha l'obbligo di conseguire un minimo di produzione perfezionata per ciascun biennio della concessione, distintamente per il capoluogo della circoscrizione e per il rimanente territorio.

Per il primo biennio l'obbligo di produzione è fissato nell'atto di concessione, e pei bienni successivi sarà fissato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto in somma che non ecceda del 50% quella del biennio scaduto, e sarà comunicato all'Agente Generale per lettera raccomandata entro il gennaio successivo alla scadenza di ciascun biennio.

Qualora alla scadenza del biennio non siano stati raggiunti i minimi di produzione stabiliti il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto avrà facoltà di revocare la concessione per l'ulteriore durata. La revoca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con apprezza-

*↓ come sopra stabilito
mente stabiliti*

mento insindacabile e senza obbligo di risarcimento o di indennizzo a favore dell'Agente.

Art. 6°

Il minimo di produzione perfezionata stabilito per ciascun biennio è ripartito in minimi annuali; e qualora non sia raggiunto il minimo annuale, il Consiglio di Amministrazione potrà, con apprezzamento insindacabile, applicare una penale di L. 0.25 per ogni cento lire di capitale sulla differenza tra il detto minimo e la produzione effettivamente perfezionata. Se tale differenza supera il quinto del minimo, la penale potrà essere applicata in ragione di L. 0.50 per cento.

Art. 7°

In corrispettivo di ogni prestazione personale e di tutte le spese occorrenti, l'Istituto corrisponde all'Agente Generale:

a) le provvigioni di acquisto sul premio di primo anno nella misura fissata nel quadro allegato all'atto di concessione, su tutti gli affari proposti dall'Agente Generale, accettati dalla Direzione Generale e perfezionati con l'incasso della prima rata di premio e degli accessori.

Le provvigioni di acquisto sono liquidate con appositi fogli di liquidazione rimessi all'Agente dalla Direzione Generale, insieme con le polizze; e l'Agente ha di-



ritto di accreditarsele a misura che si verifica l'incasso delle rate di premio. Non è consentito all'Agente Generale di accreditarsi, per qualsiasi motivo, somme superiori a quelle indicate nei fogli di liquidazione.

Per i contratti perfezionati da un'Agenzia Generale su proposte raccolte da altre Agenzie o direttamente presentate alla Direzione Generale, la provvigione di acquisto sarà corrisposta alla Agenzia che ha perfezionato il contratto in misura pari alla differenza tra la provvigione normale e quella spettante ai produttori, secondo il quadro delle provvigioni alligato all'atto di concessione dell'Agenzia Generale stessa.

b) le provvigioni d'incasso sui premi successivi a quelli di primo anno, riscossi dall'Agenzia Generale, e ^{quelle indicate} le provvigioni differenziali di cui nella seconda parte dell'art. 3 del presente Capitolato.

La misura della provvigione di incasso è stabilita nell'atto di concessione.

Le provvigioni d'incasso sono liquidate in base alle situazioni trasmesse dall'Agente Generale e approvate dalla Direzione Generale.

Non è ammessa da parte dell'Istituto alcuna anticipazione di provvigioni, per qualsiasi titolo o causa.

La Direzione Generale ha facoltà di ordinare all'Agente Generale l'addebitamento per cassa di tutte le somme che essa ritenga dovute all'Istituto.

Art. 8°

Sono a carico dell'Agente Generale:

- a) le spese occorrenti per l'impianto dell'Agenzia Generale, delle Agenzie urbane e locali, compresi i fitti dei locali ~~occorrenti~~ e le retribuzioni degli impiegati, ~~salva all'Agente Generale~~ ha facoltà di regolare i suoi rapporti coi titolari delle Agenzie urbane e locali;
- b) le provvigioni e ogni altro assegno da corrispondersi agli Agenti fiduciari viaggianti, agli Agenti urbani e locali ed al personale produttore in genere;
- c) le imposte e le tasse inerenti all'esercizio dell'Agenzia, e tutte le spese relative alla raccolta delle proposte, al perfezionamento delle polizze, all'incasso dei premi e, comunque, necessarie per l'adempimento degli obblighi assunti e per il buon funzionamento dell'Agenzia.

*Miss. fian. del
Tornello in
conf. con
dell'prop.*

E' fatta eccezione per gli onorari dei medici fiduciari, al cui pagamento provvede la Direzione Generale. Per le polizze non perfezionate sono addebitati all'Agente Generale gli onorari spettanti ai medici fiduciari.

L'Agente Generale è autorizzato ad esigere dall'assicurando all'atto della firma della proposta un deposito cauzionale pari all'importo della visita medica, da computarsi a favore dell'assicurato sulla prima rata di premio quando la polizza sia perfezionata.

Art. 9°

L'impianto dell'Agenzia Generale e delle Agenzie urba-



ne e locali deve essere di sodisfazione della Direzione Generale dell'Istituto.

I locali delle Agenzie Generali e quelli delle Agenzie dei capoluoghi di circondario debbono essere destinati unicamente ai servizi dell'Istituto.

*T. H. Comiti
d. S. S. S. S. S.*

Per le città che sono sede di un Ispettore compartimentale, i locali delle Agenzie debbono essere anche atti a dar posto conveniente all'Ispettore compartimentale o a chi ne fa le veci.

Art. 10°

Spetta all'Agente Generale la nomina ^{di tutti gli} degli Agenti, *confidati i* fiduciari viaggianti, ~~degli agenti urbani e locali~~, dei produttori e degli impiegati di Agenzia.

La nomina degli Agenti locali è fatta in base ad apposito Capitolato, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

L'Agente Generale, in relazione ai suoi obblighi di produzione, dovrà imporre agli Agenti locali corrispondenti obblighi di minimi annuali di produzione.

L'Agente Generale deve richiedere il benestare della Direzione Generale sulla nomina di tutti i suoi collaboratori. La richiesta deve essere fatta entro 15 giorni dalla nomina ed accompagnata dal relativo contratto. Questo deve indicare le condizioni di remunerazione le quali, in nessun caso, possono essere meno favorevoli per quanto riguarda il personale produttore di quelle stabilite nell'at



to di concessione.

Tutto il personale di produzione deve essere munito di tessera di riconoscimento rilasciata dalla Direzione Generale.

L'Agente Generale è responsabile in proprio degli atti di tutti i suoi collaboratori sia che essi esercitino funzioni amministrative o contabili, sia che esplicino l'opera loro nel campo della produzione.

Art. 11°

L'impianto amministrativo e contabile è fatto dall'Agente Generale secondo le norme dettate dall'Istituto e con materiale da questo fornito gratuitamente. L'Agente Generale ha l'obbligo di servirsi dei libri, registri, moduli e stampati forniti dall'Istituto, senza potervi introdurre alcuna modificazione che non sia autorizzata.

Tutto il materiale anzidetto, tutti gli atti relativi alla produzione e alla amministrazione del portafoglio, compreso il carteggio con gli Agenti locali e coi produttori, coi medici fiduciari, con gli assicurati, è di proprietà dell'Istituto e si deve considerare come affidato in deposito all'Agente Generale.

L'Amministrazione dell'Istituto ha in ogni tempo diritto di vigilanza e di controllo su tutto il funzionamento dell'azienda.

Ha pure il diritto di ordinare verifiche di cassa sia presso l'Agenzia Generale che presso le Agenzie urbane e locali.

L'Agente Generale non potrà fare consegna di titoli, registri, documenti, con suo discarico, senza ordine della Direzione Generale. L'Amministrazione dell'Istituto, per l'esercizio della vigilanza e del controllo, potrà sempre valersi dei locali e del personale delle Agenzie Generali e locali.

Art. 12°

L'Agente deve curare il perfezionamento delle polizze non oltre i 40 giorni dalla loro emissione. Trascorso tale limite di tempo, deve restituire alla Direzione Generale tutte le polizze non perfezionate.

La riscossione dei premi deve essere sempre fatta contro contestuale consegna delle quietanze emesse dalla Direzione Generale. L'Agente Generale deve restituire alla Direzione Generale le quietanze insolute, nei termini prescritti. E' data facoltà all'Agente Generale di eseguire incassi, a titolo di deposito, per le riattivazioni di contratti contro consegna di quietanze provvisorie da staccarsi da apposito Bollettario fornito dalla Direzione Generale.

L' Agente Generale è obbligato a versare ogni giorno nel conto corrente dell'Istituto presso la Banca d' Italia tutte le somme incassate nel giorno precedente .

Gli Agenti Generali non potranno eseguire alcun pagamento per conto dell'Istituto, se non ne abbiano ricevuto speciale autorizzazione.

Art. 13°

E' fatto divieto all'Agente Generale di cedere la gestione dell'Agenzia Generale.

Art. 14°

Un Agente Generale non può assumere più di una Agenzia Generale, né direttamente, né per interposta persona, salvo ^{le} speciali disposizioni che fossero deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15°

Amm. o contabili del d. =
All'Agente Generale e al personale del suo ufficio
è fatto divieto di occuparsi di altri affari di assicurazione in qualsiasi ramo.

Art. 16°

All'Agente Generale e a tutti i suoi collaboratori è vietato di introdurre o accettare modificazioni o aggiunte, alle condizioni fissate nelle proposte e nelle polizze, e di impegnare l'Istituto con atti, lettere, promesse verbali, che, anche nei riguardi della sola forma, esorbitino da quanto è stabilito nelle istruzioni e nelle norme emanate dall'Istituto.

Art. 17°

Sono vietati all'Agente Generale e a tutti i suoi collaboratori gli abbuoni di provvigioni, tasse e spese di contratto.

Art. 18°

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha facoltà di revocare la concessione, oltre che nel caso di mancato conseguimento della produzione minima obbligatoria per ciascun biennio ai termini del ^{3°} capoverso dell'art. 5 del presente Capitolato, anche nei seguenti casi:

a) mancata o incompleta prestazione della cauzione nel termine fissato con l'atto di concessione e mancato completamento della cauzione, qualora per qualsiasi causa o evento questa risulti di valore inferiore a quello stabilito con lo stesso atto di concessione;

b) grave irregolarità nella tenuta delle scritture, ri tardi o altre gravi irregolarità nei rendiconti periodici e nel versamento delle somme incassate;

c) abusivo abbuono di provvigioni agli assicurati;

d) abituale o grave trascuranza degli interessi dell'Istituto sia nella raccolta e nella documentazione delle proposte, sia nella istruttoria concernente la liquidazione delle somme assicurate su polizze sinistrate o giunte a termine;

e) trasgressione ai divieti stabiliti dagli art. 13, 14 e 15 del presente Capitolato;

f) in tutti i casi nei quali, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, siasi comunque recato grave danno agli interessi o al prestigio dell'Istituto.

Niuna indennità spetta all'Agente Generale per la

revoca deliberata dal Consiglio di Amministrazione e, per condizione espressa, senza la quale la concessione non sa rebbe stata fatta, s'intende che con l'accettazione del presente Capitolato l'Agente abbia rinunciato a qualsiasi azione per impugnare la deliberazione di revoca, dovendo-
 si al riguardo considerare come insindacabili ~~gli apprezzamenti~~ *il giudizio* del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni di revoca della concessione devono essere notificate per ministero di ufficiale addetto all'ordine giudiziario. L'Agente, nel termine di 30 giorni dalla notifica, deve consegnare la sede dell'Agenzia e tutti gli atti, i valori e le carte pertinenti all'Istituto alla persona che sarà delegata dalla Amministrazione dell'Istituto.

Art. 19°

L'Agente Generale deve prestare una cauzione nella misura e nel termine stabiliti nell'atto di concessione a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione dell'Agenzia Generale.

Art. 20°

La cauzione stabilita nell'articolo precedente deve essere prestata mediante annotazione di vincolo su titoli nominativi di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero mediante deposito presso la Banca d'Italia di titoli al portatore emessi dallo Stato o garantiti dallo Stato.

~~Le condizioni e~~ ^{costituzioni} le modalità per la ~~svincolo~~ ^{svincolo} della cauzione ~~dopo cessate il contratto~~ e per la eventuale integrazione di essa durante il contratto, sono stabilite con l'atto di concessione.

Al termine della gestione il Consiglio di Amministrazione delibererà lo svincolo della cauzione, quando siano stati regolati tutti i rapporti dipendenti dalla gestione della Agenzia.

Potrà il Consiglio di Amministrazione, nel corso del regolamento dei rapporti anzidetti, consentire svincoli parziali della cauzione stessa.

In nessun caso lo svincolo totale potrà essere consentito prima che siano decorsi 18 mesi dal termine della gestione.

Art. 21°

L'Agente Generale dovrà presentare un supplente il quale diventerà il principale obbligato in caso di morte o di fallimento o di altro assoluto impedimento dell'Agente Generale medesimo, salvo il diritto che l'Amministrazione formalmente si riserva di sciogliersi in siffatti casi dal contratto senza alcun indennizzo.

La nuova gestione del supplente, qualora l'Amministrazione non abbia creduto di sciogliersi dal contratto, avrà luogo senza bisogno di consegna o di altro atto fuorchè una dichiarazione dell'Amministrazione, e sarà considerata come immediata continuazione di quella dell'Agente Ge-

nerale. Rimarrà perciò garantita dalla medesima cauzione, alla quale clausola si intenderanno avere espressamente aderito tanto l'obbligato principale quanto il supplente con l'atto di concessione.

L'Amministrazione rimane affatto estranea alle vertenze di interessi tra il supplente e gli eredi o rappresentanti dell'Agente Generale.

In caso di morte o di assoluto impedimento dell'Agente Generale, tutti indistintamente i pagamenti, compresi quelli già disposti e non ancora eseguiti, saranno fatti al supplente dopo che esso abbia assunto la continuazione della gestione.

Il supplente deve intervenire nell'atto di concessione, dichiararsi edotto degli obblighi inerenti alla gestione dell'Agente Generale, e impegnarsi di assumere la gestione, quando si verifichi il patto di suppleanza.

Art. 22°

L'Agente Generale deve nell'atto di concessione eleggere domicilio speciale in Roma per tutti gli effetti di legge.

Art. 23°

Tutte le spese dell'atto di concessione sono a carico dell'assuntore dell'Agente Generale.

SCHEMA DELL'ATTO DI CONCESSIONE
DELLE AGENZIE GENERALI

Roma, li 1916

Signor

=====

In relazione alle trattative precorse che abbiamo portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale, ed in conformità alla deliberazione presa dallo stesso Consiglio in data

..... vi concediamo con la presente per la durata di anni e decorrere dal 1° gennaio 1917 l'esercizio dell' Agenzia Generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in provincia di

La concessione è regolata dall'annesso Capitolato generale, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del ... *22/4* e dalle condizioni speciali qui appresso indicate:

- 1-) Con l'accettazione della concessione, che nel termine di giorni cinque dalla data della presente farete risultare da apposite lettere e dalla restituzione alla Direzione Generale di un esemplare del Capitolato munito di vostre firme, voi, nella qualità di agente Generale, assumerete tutti i diritti e gli obblighi



inerenti al mandato, e rimarrete impegnato a far funzionare dal 1° gennaio 1917 l'agenzia Generale e agenzie urbane del Capoluogo e le Agenzie locali nei Comuni di

*indicare delle
A. locale*

A tale uopo dovrete avere assunto per la data anzidetta il personale amministrativo e contabile, Agenti fiduciari viaggianti e Produttori.

*in tutto?
~~indicare~~*

Non oltre il dovrete nominare in ciascun comune, che non è sede di Agenzie locali un vostro agente, vedendovi a tal fine specialmente degli ufficiali e impiegati pubblici autorizzati dalla legge alla produzione per conto dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

2°) Il minimo obbligatorio di produzione perfezionata, in capitali assicurati, è fissato nella misura di L..... per il 1917 e di L..... per il 1918 ed è ripartito nelle proporzioni del e del rispettivamente per il Capoluogo e per gli altri comuni.

Agli effetti del computo del minimo annuale di produzione si intenderà perfezionata la produzione per la quale sia stato corrisposto almeno un trimestre di premio.

Saranno calcolate nelle produzioni le assicurazioni collettive proposte e perfezionate a cura dell'Agenzia Generale e degli organi da essa dipendenti.



Per il calcolo del minimo di produzione cui siete obbligato si terrà conto delle proposte da Voi presentate, anche se il relativo perfezionamento sia eccezionalmente avvenuto a cura di altre Agenzie Generali.

3°) Nella vostra qualità di Agente Generale, dovrete curare con ogni diligenza, e nei termini prescritti, il perfezionamento delle polizze e l'invio alla Direzione Generale di un esemplare di ciascuna polizza perfezionata munito delle prescritte firme. Tale invio deve essere fatto non più tardi del giorno successivo a quello del perfezionamento se questo è avvenuto nel comune capoluogo, e per le polizze perfezionate fuori del capoluogo non oltre il giorno susseguente all'arrivo di detto esemplare all'Agenzia Generale.

Dovrete curare con ogni diligenza il regolare incasso dei premi, la restituzione alla Direzione Generale sia delle quietanze insolute sia delle polizze non perfezionate nei prefissi termini; le disposizioni riguardanti la conservazione del portafoglio; le pratiche inerenti alla liquidazione di polizze sinistrate o venute a scadenza, ai prestiti e ai riscatti; e quanto altro la Direzione Generale potrà affidarvi nell'interesse dell'Istituto.

4°) E' vostro obbligo di provvedere alla regolare tenuta delle scritture prescritte ed in ispecie delle seguenti:

- a) Registro generale delle proposte;
- b) " " " polizze;
- c) " delle provvigioni liquidate a favore degli Agenti e dei Produttori;
- d) Libro di Cassa nel quale tutte le operazioni devono essere riportate giornalmente;
- e) Libro di Cassa speciale per i valori trasmessi dalla Direzione Generale per pagamenti da eseguirsi per suo conto ad assicurati o a terzi;
- f) Distinte di carico dei titoli all'incasso formate dalla Direzione Generale (mod. C.61).

E' vostro obbligo di chiudere giorno per giorno le operazioni del Libro Cassa di cui alla lettera d e di inviare giornalmente alla Direzione Generale copia per impresa delle operazioni eseguite, con l'indicazione del saldo risultante dal registro Cassa e del versamento eseguito alla banca d'Italia.

Gli anzidetti registri e in genere tutte le scritture e la corrispondenza ricevuta e spedita, convenientemente ordinata devono essere messi a disposizione degli Ispettori e dei Funzionari della Direzione Generale per le operazioni di controllo.

5°) Le provvigioni di acquisto sui premi di primo anno vi saranno corrisposte con le norme stabilite nel Capitolato e nella misura fissata con l'apposito quadro allegato alla presente. La provvigione d'incasso sui premi di secondo anno e successivi vi sarà corrisposte



in ragione di per ogni 100 lire di premio incassato, fino a concorrenza di d'incasso annuo totale e in ragione di per l'ecedenza.

Il diritto alle provvigioni di acquisto e di incasso è subordinato all'effettiva riscossione dei premi o delle rate di premio.

Nei limiti ammessi degli ordinamenti in vigore potrete avvalervi per gli incassi dell'opera degli Uffici Postali.

6*) Per le assicurazioni sulla testa di persone in confronto delle quali si siano verificate operazioni di rescissione, o di riduzione, o di rispetto di polizze in vigore con l'Istituto Nazionale anche se trattasi di polizze pervenute all'Istituto per effetto di cessione di portafoglio, la provvigione di acquisto vi sarà dovuta sulla eventuale eccedenza di premio in confronto del premio relativo alla polizza eliminata o ridotta.

Nei casi ora detti la nuova polizza sarà computata ai fini del minimo di produzione obbligatorio soltanto per l'eventuale eccedenza di capitale sulla polizza eliminata o ridotta. Le stesse limitazioni sono applicabili nel caso che la sospensione di pagamento a cui è connessa la rescissione, la riduzione o il rispetto, anziché precedere, seguano il perfezionamento della

nuova polizza, se fra l'una e l'altro fatto non sia trascorso un anno.

L'Istituto Nazionale non potrà procedere a storni di provvigioni e ai conseguenti addebitamenti per cassa all'Agente Generale, quando sia trascorso un anno dall'incasso del premio o rata di premio cui si riferisce la provvigione da stornare.

Gli Agenti Generali, per le provvigioni stornate e loro carico, hanno facoltà di procedere pro rata alle corrispondenti rivalse in confronto degli Agenti e dei produttori.

7°) I minimi di retribuzione per gli Agenti locali, Agenti fiduciari viaggianti e Agenti produttori sono indicati nell'apposito quadro allegato alla presente.

8°) In caso di cessazione delle funzioni, conservate il diritto alle provvigioni sui premi o ratei di premio di primo anno per i contratti procurati e perfezionati durante la vostra gestione, e misura che i premi saranno effettivamente incassati. Per le proposte in corso alle date di cessazione delle funzioni, che siano perfezionate successivamente, la provvigione di acquisto Vi sarà corrisposta con la riduzione del 10% che sarà attribuito al nuovo Agente. L'Istituto rimane estraneo ad ogni regolamento di rapporti tra Voi e tutti i vostri collaboratori.

9°) Per tutto quanto riguarda l'impianto e l'esercia-

zio dell'Agensia avrete facoltà di usare della franchigia telegrafica e postale, che la legge concede all'Istituto, attenendovi alle disposizioni regolamentari e alle istruzioni che riguardano detta franchigia. Resta rigorosamente vietato l'uso di lettere e telegrammi in franchigia quando non trattisi di esclusivo interesse dell'Istituto.

10°) Potrete valervi per la produzione anche dei Ricevitori postali, dei Segretari Comunali e dei Notai, secondo le designazioni fatte dalla Direzione Generale.

11°) È vietato a voi e ai vostri collaboratori di fare qualsiasi pubblicazione attinente all'Istituto e alle Agensie, senza che essa sia stata autorizzata dall'amministrazione dell'Istituto.

Anche per le réclame di carattere locale, che si fa a spese dell'Agensia Generale, è necessario il previo benestare dell'amministrazione.

12°) Nel termine di 15 giorni dalle date della presente dovete depositare nelle Casse delle Banche d'Italia, a titolo di cauzione, le somme di L..... in titoli di Stato e garantiti dallo Stato.

La valutazione dei titoli sarà fatta sul prezzo medio del mese anteriore alle date della presente, diminuito del 10 % (dieci per cento).

Se alla fine di ciascun anno di durata della concessione il valore dei titoli costituiti in cauzione

7
si trovi diminuito per più del 15 % in confronto del valore di compute per la costituzione della cauzione, sarete obbligato a integrare il deposito cauzionale nel termine di un mese dall'invito che ve ne sarà fat to.

13°) Le funzioni a voi conferite con il presente atto si intenderanno tacitamente rinnovate di anno in anno allo scadere del sessennio qualora tre mesi prima del le scadenze del sessennio non vi sia notificata formale disdetta.

100
90

SCHEMA DI CAPITOLATO PER LE AGENZIE LOCALI

1°) Le Agenzie locali dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni esercitano le attribuzioni ad esse assegnate dai rispettivi Agenti Generali, sotto l'osservanza delle disposizioni della legge, del regolamento e dello statuto in quanto siano applicabili; e alle condizioni indicate nel presente capitolato, nell'atto di nomina e negli allegati che ne formano parte integrante;

2°) L'atto di nomina deve contenere le condizioni di retribuzioni degli Agenti locali, le quali non possono essere meno favorevoli di quelle stabilite nell'atto di concessione dell'Agenzie Generale, a norma dell'art. 10 del relativo capitolato;

3°) Nell'atto di nomina devono indicarsi i minimi annuali di produzione che gli Agenti locali devono conseguire, direttamente e a mezzo dei loro collaboratori (agenti produttori e persone autorizzate dalla legge);

4°) Nella raccolta e presentazione delle proposte e nel perfezionamento delle polizze, gli Agenti locali debbono attenersi alle norme ed istruzioni date dagli Agenti Generali in conformità alle disposizioni dell'amministrazione dell'Istituto;

5°) Il materiale fornito dall'Istituto per l'esercizio amministrativo-contabile delle Agenzie locali e gli atti relativi alla produzione della rispettiva zona, compreso il carteggio con l'Agente Generale, con gli agenti produt-



tori, coi medici fiduciari e cogli assicurati, sono di proprietà dell'Istituto e si devono considerare come affidati in deposito ai loro titolari i quali, in caso di cessazione, per qualsiasi causa, delle loro funzioni, devono farne la consegna all'Agente Generale o a chi ne fosse incaricato dalla Direzione Generale:

6°) In caso di verifiche dell'Agenzia, l'Agente deve mettersi a disposizione degli incaricati della verifica stessa, e fornire ad essi i libri, la corrispondenza e ogni altro elemento occorrente per l'adempimento del loro compito;

7°) La riscossione dei premi da parte degli Agenti locali deve essere sempre fatta contro contestuale consegna delle quietenze emesse dalla Direzione Generale e ad essi trasmesse dal rispettivo Agente Generale. Agli Agenti locali è vietato in qualsiasi caso di rilasciare, in prova di versamenti eseguiti dagli assicurati, quietenze provvisorie. Ogni somma incassata per premi od altra causa, in seguito a speciale autorizzazione, deve essere versata nella Cassa dell'Agente Generale nei giorni da esso stabiliti secondo le istruzioni date dalla Direzione Generale;

8°) Agli Agenti locali è fatto divieto:

a) di occuparsi di altri affari di assicurazione in qualsiasi ramo, senza speciale autorizzazione dell'Amministrazione dell'Istituto, data a mezzo del rispettivo

Agente Generale;

b) di introdurre o accettare modificazioni ed aggiunte alle condizioni fissate nelle proposte e nelle polizze, e di impegnare l'Istituto con atti, lettere, promesse verbali che, anche nei riguardi della sola forma, esorbitino da quanto è stabilito nelle istruzioni e nelle norme emanate dall'Istituto;

c) di accordare abbuoni di provvigioni, tasse o spese di contratto;

d) di diramare avvisi o altra forme di pubblicità senza autorizzazione dell' Agente Generale;

9°) In caso di mancato adempimento degli obblighi assunti per la produzione, di provata trasgressione ai divieti del presente capitolato o, comunque, di grave danno recato agli interessi o al prestigio dell'Istituto, per parte degli Agenti locali, la nomina deve essere revocata dall'Agente Generale, il quale deve darne immediata partecipazione alla Direzione Generale e provvedere senza indugio alla sostituzione;

10°) Nel caso di revoca, gli Agenti locali hanno diritto alle provvigioni sui premi di primo anno per le operazioni da essi raccolte nella rispettiva Agenzia, a misura che se ne effettueranno gli incassi;

11°) L'impianto delle Agenzie locali deve essere di soddisfazione della Direzione Generale dell'Istituto: inoltre i locali delle Agenzie dei Capoluoghi di circondario devono essere destinati unicamente ai servizi dell'Istitu-



to;

12°) A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato e del contratto di nomina, è data facoltà agli Agenti Generali di chiedere ai dipendenti Agenti locali la prestazione di congrua cauzione;

13°) Qualsiasi controversia tra gli Agenti Generali e gli Agenti locali sarà decisa dal competente Magistrato, che sarà però adito soltanto dopo che i fatti controversi siano stati esaminati dalla Direzione Generale dell'Istituto e qualora il parere da essa dato sulla controversia non sia stato di soddisfazione degli interessati.